



Regione Siciliana

PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale

SCHEDARIO DELLE MASSIME PARERI DEL CGA

Sommario: Controversie di lavoro che coinvolgono atti amministrativi – ricorso straordinario – esperibilità – rimedio concorrente e non alternativo all’azione dinanzi il Giudice ordinario.

Estremi del provvedimento: C.G.A ss.rr. n. 320/08 del 24/6/2008

Su ricorso straordinario n. 540/07

Massima: Circa l’asserita competenza esclusiva del giudice ordinario anche nelle controversie di lavoro che coinvolgano atti amministrativi, l’Adunanza generale del Consiglio di Stato, con il parere n. 9 del 10/6/1999, si è specificamente occupata del problema relativo all’esperibilità del ricorso straordinario avverso tutti gli atti relativi al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n.80/1998, che ha devoluto la cognizione di gran parte delle controversie in materia al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Il predetto organo ha optato per una soluzione in senso positivo e su tale orientamento si è ormai pacificamente attestata la giurisprudenza successiva.

Il Consiglio ha osservato che la previsione normativa relativa all’impugnabilità, con il ricorso straordinario,, di “atti amministrativi” definitivi, abbia carattere “neutro” e si presta a ricomprendere anche atti soggettivamente provenienti dalla P.A., ma da essa adottati in regime privatistico, quali quelli concernenti la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti, che costituiscano espressioni di funzioni aventi rilievo pubblicistico.

Sulla scorta di tali premesse, che per la medesima Adunanza sembrano trovare conferma nella stessa lettera dell’art.68, comma 4, del D.Lgs. n.29/1993 (oggi art.63 del D.Lgs. n.165/2001) si è concluso che la natura solo soggettivamente amministrativa, seppure formalmente privatistica, di un atto, non ne preclude l’impugnazione mediante il ricorso straordinario.

In definitiva, il ricorso straordinario è un rimedio amministrativo di carattere generale, il che ne comporta l’esperibilità in tutti i casi in cui ciò non sia escluso dalla legge. Il ricorso straordinario per l’annullamento dell’atto e l’azione civile per l’accertamento del diritto, sono rimedi “concorrenti” e non “alternativi” (Cons. Stato, Sez. 1, parere n.1048/01 del 28/11/2001), ferma restando la possibilità per il giudice ordinario di disapplicare l’eventuale decisione del ricorso.

Note:

Redattore: Avv. S. Abbate